

COMUNE DI CITTANOVA



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.--

L'anno millenovecentonovanta quattro addi tre del mese di giugno
 alle ore 18,00 convocato per determinazione del Sindaco
 ed invitato come da avvisi scritti in data 27/5/94 consegnati a domicilio dal Messo
 Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta (1) pubblica
 sotto la presidenza del Sindaco Sig. MORANO DR.FRANCESCO in sessione (2) ordinaria
 di (3) prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)	d'ord. Num.	COGNOME E NOME	Presente (si - no)
1	GUERRISI FRANCESCO	SI	16	CAVALIERE GUSTAVO	SI
2	SERGI ANTONIO	SI	17	GIOVINAZZO DOMENICO	NO
3	CERASOLO BRUZZI' ERNESTO	SI	18	BOVALINO FRANCESCO	NO
4	IORFIDA LEONARDO	NO	19	ABENAVOLI SILVIA	SI
5	CAVALIERE GIOVANNI	SI	20	CURULLA FRANCESCO	SI
6	ALBANESE VINCENZO	SI	21	PUGLIESE ANTONINO	SI
7	SICILIANO ANTONIO	SI	22	COSENTINO FRANCESCA	SI
8	LIGATO PASQUALE	NO	23	ALFI' ANNUNZIATA	SI
9	GERACE GIUSEPPE	SI	24	FOCI ARMANDO CIARDULLO D.CO	SI
10	ADORNATO FRANCESCO	NO	25	IAPICHINO SALVATORE	SI
11	VALENSISE GIOVAMBATTISTA	SI	26	CATANIA BIAGIO	NO
12	MORANO FRANCESCO	SI	27	ALBANESE GIROLAMO	SI
13	GANGEMI SILVIO	SI	28	MEGNA VINCENZO	SI
14	D'AMICO GIUSEPPE	SI	29	SCOLARO DOMENICO	SI
15	SICARI MARIA	SI	30	MURATORI ANTONIO	SI

PRESENTI N. 24

ASSENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale DR.ANGELO CIAPPINA

Assiste il Vice Segretario Generale Dr. A. Guerrisi

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 24 su N. 30

Consiglieri assegnati al Comune e su numero 30 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini

dell'art. 127 del Testo Unico L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente, scrutatori i Sigg. Consiglieri:

(1) pubblica o segreta - (2) ordinaria o straordinaria - (3) prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RILEVATO che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 subordina la concessione di contributi e benefici economici a favore di enti pubblici e soggetti privati all'adozione di apposito regolamento;
- RAVVISATA la necessità di assicurare massima trasparenza all'azione amministrativa;
- CONSIDERATO che occorre garantire il conseguimento dell'utilità sociale alla quale sarà finalizzato l'impiego delle risorse pubbliche;
- RILEVATO che l'adozione del Regolamento è condizione necessaria per conferire legittimità agli atti con i quali vengono concessi finanziamenti e benefici economici da parte del Comune;
- RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
- VISTA la bozza di Regolamento nel testo composto da n. 23 articoli, predisposto dai competenti uffici;
- VISTI i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8.6.90, n. 142 apposti in calce alla presente;
- CON N° 18 voti a favore, n. 1 contrari, n. 5 astenuti (Abenavoli, Valensise, Scolaro, Cavaliere Gustavo, Curulla);

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici nel testo composto da n. 23 articoli che si allega alla presente per farne parte integrante.

Capo I
FINALITA'

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 3

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento.

Capo II
PROCEDURE

Art. 4

La Giunta Comunale delibera la concessione e l'erogazione dei contributi nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 5

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 6

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'area competente.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive, di spettacolo e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, informazione e pubblica istruzione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

Art. 8

La concessione di contributi e benefici economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento ;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione e l'ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici.

L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minore tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 10

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale si è fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed altre associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni posseduti.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, e ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 11

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, del preventivo finanziario nel quale

risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 12

L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui al precedente art. 11, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti a terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 13

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a

far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione, al sostegno, alla valorizzazione e sviluppo di altre istituzioni pubbliche e private ed altri organismi che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 15

Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 14, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 17

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 16, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere, la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Capo IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere.

- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 21

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 22

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione d'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui.

a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo
diviene esecutivo.

Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici
comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e ne
cura la diffusione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SINDACO-PRESIDENTE



SECRETARIO GENERALE
DR. CIAPPINA A.

Ing. GUERRISI F.
[Signature]

DR. MORANO
[Signature]

Attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 65 - 6° comma della legge 8 - 6 - 1990, n. 300

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li

D.ssa ELENA INFANTINO

Pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142

<p>SERVIZIO : Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità tecnica. Li 03 GIU. 1994 Il Responsabile <i>[Signature]</i></p>	<p>SERVIZIO : Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità contabile. Li Il Responsabile</p>	<p>Si esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità. Li 03 GIU. 1994 Il Segretario Generale CIAPPINA A.</p>
<p>Visto il parere interno Si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità tecnica. Li 03 GIU. 1994 Il Funzionario Resp. DOCT. GUERRISI A. <i>[Signature]</i></p>	<p>Visto il parere interno Si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità contabile. Li Il Funzionario Resp.</p>	

ALB 460 Prot. N. 6716 15 GIU. 1994

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il sottoscritto Segretario, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ^{mercato} _{Festivo} dal al e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. CIAPPINA A.

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione ricevuta dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale in data 17-6-94 Prot. N. 5801 (Elementi Integrativi ricevuti in data Prot. N. /) e pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-6-94 al 29-6-94 senza reclami, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 - 6 - 1990, n. 142.

Li 07 LUG. 1994

IL SEGRETARIO GENERALE

546
Pubblicato all'Albo
dal 08-07-94 al 28/07-94
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Ciappina)